



**CH-3003 Berna, UFE**

Alle aziende elettriche

Ns. riferimento:  
Collab. responsabile:  
**3003 Berna, 11 marzo 2019**

## **Etichettatura dell'elettricità: «Elettricità che beneficia di misure di promozione» e pubblicazione mix dei fornitori su [www.etichettatura-elettricit.ch](http://www.etichettatura-elettricit.ch)**

Gentili signore, egregi signori,

versando il supplemento rete sul prezzo dell'elettricità, i consumatori svizzeri hanno contribuito a far sì che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potesse usufruire degli incentivi del sistema di remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia (RIC).

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della nuova legge sull'energia (LEne) e delle relative ordinanze, sono stati introdotti dei cambiamenti in relazione all'etichettatura dell'elettricità. Le nuove disposizioni sono state applicate per la prima volta all'anno di fornitura 2018; il relativo mix dei fornitori verrà comunicato ai consumatori finali nel 2019. La guida dedicata a questo argomento è pubblicata sul sito Internet dell'UFE (<http://www.bfe.admin.ch/etichettatura-corrente>). Non è più ammesso dichiarare «vettori energetici non omologabili»<sup>1</sup>. Anche in futuro nell'etichettatura dell'elettricità dovrà figurare la rubrica «Elettricità che beneficia di misure di promozione».

Nel quadro della RIC, **nel 2018 sono stati prodotti 3'159'846'798 kWh**, corrispondenti a una **quota di «elettricità che beneficia di misure di promozione» pari al 5,6 per cento**.

Per il 2018 tutte le aziende svizzere soggette all'obbligo di etichettatura devono riportare, nell'etichettatura dell'elettricità, la seguente rubrica (con relativa nota a piè di pagina):

	totale	dalla Svizzera
<b>Elettricità che beneficia di misure di promozione<sup>1</sup></b>	<b>5,6%</b>	<b>5,6%</b>

<sup>1</sup>Elettricità che beneficia di misure di promozione: 46,3% forza idrica, 18,3% energia solare, 2,7% energia eolica, 32,7% biomassa e scorie da biomassa, 0% geotermia

Un **esempio** di come riportare l'etichettatura dell'elettricità è illustrato nella figura 1.

<sup>1</sup> Fanno eccezione unicamente i contratti di fornitura pluriennali conclusi prima del 1° novembre 2017 (art. 79 cpv. 2 OEn).



Conformemente all'ordinanza sull'energia, tutte le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali devono pubblicare il proprio mix dei fornitori su una pagina Internet comune, al più tardi entro la fine dell'anno civile seguente. A questo scopo l'AES, in collaborazione con Pronovo, ha allestito la pagina web [www.etichettatura-elettricit.ch](http://www.etichettatura-elettricit.ch). Vi preghiamo di registrare il vostro mix dei fornitori direttamente nel ruolo «fornitore di corrente» nel sistema di garanzie di origine di Pronovo ([www.guarantee-of-origin.ch](http://www.guarantee-of-origin.ch)), che in seguito sarà pubblicato automaticamente sul sito web menzionato. **I fornitori di energia elettrica che non registrano per tempo il mix dei fornitori possono essere multati secondo l'articolo 70 lettera a della legge sull'energia.**

In caso di domande vi preghiamo di rivolgervi a: [info@pronovo.ch](mailto:info@pronovo.ch)

Ringraziando della preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dell'energia UFE

*firma D. Büchel*

Daniel Büchel  
Capo Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Figura 1: **esempio** di una tabella per l'etichettatura dell'elettricità (completa di grafico).

